CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRASSO

Modifiche al codice penale in tema di usura

Presentata il 14 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni, mentre il fenomeno dell'usura tendeva ad assumere una pericolosa rilevanza sociale, la normativa vigente è rimasta quanto mai inadeguata. Il fenomeno dell'usura non ha più solo quelle caratteristiche limitate che con l'articolo 644 del codice penale si volevano colpire e punire, ma è diventato un fenomeno volto a restringere fortemente la libertà imprenditoriale, che si è sviluppato in conseguenza anche di una inadeguata politica creditizia. Le attività usuraie hanno compiuto un indubbio salto di qualità. L'obiettivo non è più solo il conseguimento di liquidità ma è soprattutto quello di espropriare la vittima della proprietà dell'azienda: l'imprenditore entra in un perverso circuito per uscire dal quale deve cedere la propria attività. Allo stesso tempo chi compie un reato di usura è anche in grado di sprigionare una forte capacità d'intimidazione e, non a caso, nell'opera di riscossione degli interessi si avvale di esponenti criminali, quando non è criminale egli stesso.

Del resto, l'acquisizione di aziende è un'attività prevalente delle associazioni mafiose, ai fini di investimenti redditizi o per riciclare denaro proveniente da traffici illeciti. La stessa attività estorsiva sempre più frequentemente si intreccia con quella usuraia. Attraverso l'estorsione si giunge ai prestiti usurai, così come, viceversa, si può partire dall'offerta di prestiti per passare al taglieggiamento. In entrambi i casi l'attività criminale, spesso, culmina con l'appropriazione dell'azienda. Dal punto di vista processuale sono numerosi i procedimenti penali in corso presso tribunali di varie parti d'Italia, a conferma del sempre più stretto intreccio tra attività usuraia, estorsiva e mafiosa.

Per questi motivi si rende necessario procedere ad un aggiornamento della defi-

nizione del reato di usura e ad un adeguamento delle restrizioni penali.

Esiste, ancora, un altro aspetto, da introdurre nella legislazione, che ha un notevole rilievo oltre che nell'azione di repressione anche in quella di prevenzione. Innanzitutto, occorre incoraggiare la vittima a denunciare il fatto, offrendo ad essa adeguate forme di tutela. A tal fine bisogna che l'usurato venga considerato in maniera esplicita una vittima e considerato alla stregua delle vittime dei reati estorsivi. L'articolo 644 del codice penale presenta il limite di lasciare al magistrato la determinazione del tasso d'usura. È quindi necessario che detto tasso sia fissato per legge dalle autorità monetarie in modo da togliere ogni margine di discrezionalità ed unificarne l'applicazione. Peraltro, in questo modo, diviene meno problematico il perseguimento del reato stesso.

La condizione dello « stato di bisogno », prevista dallo stesso articolo 644, in sede processuale rende difficoltosa l'individuazione del reato e dà un margine di vantaggio all'usuraio, che può sempre negare la conoscenza dello stato di bisogno della vittima. Per questo motivo se ne propone la soppressione.

La perseguibilità del reato deve sempre essere d'ufficio, eliminando le eccezioni di cui all'articolo 649 del codice penale: in tal modo le indagini possono prendere avvio anche indipendentemente dalla volontà della vittima di cui, nello stesso tempo, risulta maggiormente tutelata la sicurezza.

Per porre la vittima in una condizione ad essa favorevole, dopo che essa ha denunciato l'usura subìta, occorre prevedere la possibilità della rivalsa per l'importo costituente l'interesse usuraio. Qualora l'usura sia compiuta da persone coinvolte nei reati di cui agli articoli 416-*bis* (associazione mafiosa) e 629 (estorsione), oltre alle restrizioni patrimoniali già previste dalla legislazione antimafia, si deve considerare un inasprimento della pena detentiva.

Recentemente è stato introdotto un nuovo articolo, il 644-*bis*, che fa riferimento alle vittime d'usura, che svolgono un'attività imprenditoriale. Con questo articolo, rispetto agli altri casi d'usura, mentre si eleva la pena pecuniaria viene diminuita quella detentiva. In questo modo la competenza per il reato di usura impropria rimane della pretura, mentre per i casi di cui all'articolo 644 del codice penale la competenza è del tribunale. Anche sotto questo profilo si rende necessaria una diversa qualificazione al fine di consentire la concentrazione delle competenze presso un unico ufficio. Di conseguenza, poiché l'usura costituisce una concreta minaccia alla libertà economica, questa attenuazione della pena sembra quanto meno un'incongruenza. Al contrario, è proprio quando la vittima svolge attività imprenditoriale che si devono inasprire le pene detentive. A tal fine si propone di procedere al sequestro ed alla confisca dei beni, estendendo anche al reato di usura impropria l'ambito delle restrizioni patrimoniali della legislazione antimafia.

Ancora, è necessario prevedere la nullità dell'intero rapporto finanziario tanto per la sorte capitale che per la quota interesse.

In questi casi bisogna considerare la possibilità che la vittima possa fare ricorso al Fondo di solidarietà previsto dalla legge *antiracket*. Intanto, nelle more del passaggio della sentenza in giudicato, si può procedere ad un'anticipazione degli interessi usurai, secondo le disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Così si offre alla vittima la possibilità di un suo reinserimento produttivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale le parole: « approfittando dello stato di bisogno della persona » e le parole: « da questa » sono soppresse.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 644 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Il Governatore della Banca d'Italia determina trimestralmente il tasso d'usura con riferimento ad un multiplo del tasso interbancario o del tasso di sconto. Tale determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 644-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644 e con la confisca dei beni mobili e immobili per un valore pari al danno arrecato con il reato alla persona offesa. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei reati di cui agli articoli 416-*bis* e 629.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 644-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 644-*ter*. — *(Accesso al Fondo di solidarietà)*. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 644-*bis*, se sono convenuti interessi usurarii, in deroga al secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile il contratto è nullo e la parte lesa ha diritto alla ripetizione delle somme già versate all'usuraio.

Nel caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 644-*bis*, la parte lesa esercente attività imprenditoriale e professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma oggetto di restituzione, a condizione che il totale dell'importo venga investito nell'attività imprenditoriale o professionale.

Per l'anticipazione di cui al secondo comma si ricorre al fondo di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

La somma anticipata deve essere restituita al fondo di cui al terzo comma se risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.

Il comitato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 definisce l'importo soggetto ad anticipazione ».

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 649 del codice penale è abrogato.

ART. 5.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'articolo

24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644-*bis*, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644-*bis*, ».